

STUDIO LEGALE
AVV. LAURA GIOVANNACCI
*Via XX Settembre, n.112, Sanse-
polcro, Arezzo*
Tel/Fax 0575750046

TRIBUNALE DI AREZZO

SEZ. LAVORO

RICORSO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

E ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

PER

SARRI PAOLA nata ad Arezzo il 08/08/1966 e ivi residente in Via Bendetto Varchi n. 74/1, C.F. SRRPLA66M48A390F, **SALVIETTI ELISA** nata ad Arezzo il 14/6/1982 e residente in Castiglion Fiorentino Ar Via Cavour n. 25, C.F. SLVLSE82H54A390Z, **SACCHETTI MICHELA** nata ad Arezzo il 11/12/1973 e residente in Subbiano Ar Loc. Ponte Caliano, C.F. SCCMHL73T51A390L, **PIEROZZI MANUELA** nata a Castiglion Fiorentino Ar il 2/11/1971 C.F. PRZMNL71S42C319A, **PIERGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA** nata a Poppi il 30/4/1965 e ivi residente in Via Della Casa n. 21- Loc. Badia Prataglia, C.F. PRGMGS65D70G879M, **MARTINI VALENTINA** nata ad Arezzo il 04/01/1983 e residente in Civitella Val Di Chiana Via Sandro Pertini n. 11 Viciomaggio, C.F. MRTVNT83A44A390G, **GRIFO ATTILIA** nata a S. Maria Vetere il 19/7/1971 residente in Montevarchi Via Del Castagno 3 C.F. GRFTTL71L59I234G, **GRECO COLOMBA** nata a Torre del Greco il 8/12/1968 e residente in Viale S. Margherita n. 52/2, C.F. GRCCMB68T48L259E, **GASPERINI JESSICA** nata a Castiglion del Lago il 7/6/1982 e residente in Cortona Loc. Pietraria 177/c, C.F. GSPJSC82H47C309S, **CROCE IVANA** nata a Capua il 25/2/19836 e residente in Montevarchi Ar Via Giorgio la Pira n. 28, C.F. CRCVNL83B65B715T, **BENIGNI ILARIA** nata ad



Arezzo il 28/9/1976 e residente in Sansepolcro Fraz. Vannocchia 55/b C.F. BNGLRI76P68A390T, **ANGIOLETTI SABRINA** nata ad Arezzo il 4/12/4965 e ivi residente in Loc. il Matto 32/b, C.F. NGLSRN65T44A390D, **GASPERINI JESSICA**, nata a Castiglion Del Lago il 07/06/1982 e residente in Cortona Loc. Petraia 117/c, C.F. GSPJSC82H47C309S, **MILANESI ASSUNTINA** nata a S. Sofia FC IL 2/4/1967 e residente in Sansepolcro Fraz. Vannocchia 55/c C.F. MLNNNZ67D42I310G, tutti elettivamente domiciliati in Sansepolcro Ar, Via XX Settembre 112, presso lo studio dell'Avv. Laura Giovannacci (C.F. GVNLR A69B57C745B) – il quale li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, e dichiarano di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 0575/750046 e a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata: **avvlauragiovannacci@cnfpec.it.**

(Ricorrenti)

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA in persona del ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a (00153),
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA- in persona del Dirigente Pro-tempore corrente in Firenze Via Mannelli 113
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO in persona del Dirigente pro-tempore corrente in Arezzo Via Piero dell Francesca n. 13,



tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Stato, Via
Degli Arazzieri 4 Firenze

(RESISTENTI)

**E NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI
NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER GLI ANNI
2014/2017, PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA INFANZIA
E SCUOLA PRIMAIA - Ambito Territoriale della Provincia di
Arezzo + altre** **(CONTROINTERESSATI)**

Premesso:

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso del diploma magi-
strale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (Do. 1-5),
e con il presente ricorso lamentano la loro esclusione dalla III
fascia della graduatoria ad esaurimento, o in un'eventuale
graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che,
appunto, hanno conseguito il diploma entro il 2002.

In particolare:

La Sig.ra Sarri ha conseguito il diploma in data 16/7/1992 ed
è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti punteggi:

AAA punti 21 EEE punti 117

La Sig.ra Salvietti ha conseguito il diploma in data 14/6/1982
ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti pun-
teggi:

AAA punti 19 EEE punti 106



	La Sig.ra Sacchetti ha conseguito il diploma in data	
	30/10/1997 ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i se-	
	guenti punteggi:	
	AAA punti 95 EEE punti 35	
	La Sig.ra Pierozzi ha conseguito il diploma in data19/7/1989	
	ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti pun-	
	teggi:	
	AAA punti 14 EEE punti 109	
	La Sig.ra Piergiovanni ha conseguito il diploma in data	
	1/7/1983 ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i se-	
	guenti punteggi:	
	AAA punti 12 EEE punti 12	
	La Sig.ra Martini ha conseguito il diploma in data 5/7/2002	
	ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti pun-	
	teggi:	
	AAA punti 20 EEE punti 20	
	La Sig.ra Griffo ha conseguito il diploma in data 24/8/1990	
	ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti pun-	
	teggi:	
	AAA punti 12 EEE punti 46	
	La Sig.ra Greco ha conseguito il diploma in data 21/1/1987	
	ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti pun-	
	teggi:	
	AAA punti 18 EEE punti 12	



La Sig.ra Gasperini ha conseguito il diploma in data 1/6/1982 ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti punteggi:

AAA punti 23 EEE punti 105

La Sig.ra Croce ha conseguito il diploma in data 03/07/2001 ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti punteggi:

AAA punti 15 EEE punti 75

La Sig.ra Benigni ha conseguito il diploma in data 25/9/1996 ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti punteggi:

AAA punti 15 EEE punti 20

La Sig.ra Angioletti ha conseguito il diploma in data 27/7/1983 ed è inserita nelle graduatorie di istituto con i seguenti punteggi:

AAA punti 12 EEE punti 12.

La Sig.ra Gasperini ha conseguito il diploma in data 01/06/1982, ed ha conseguito la laurea di primo livello in scienze della formazione in scienze dell'educazione e formazione in data 22/2/2007 con il vecchio ordinamento. ed inserita nelle graduatorie di istituto con i punteggi:

AAA punti 105 AAA 23.

La Sig.ra Assuntina Milanese ha conseguito il diploma nell'anno 1985.



Il Decreto n. 235 del 1/4/2014 del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, all'art. 1 comma 1, infatti, non prevede l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento , o in quella eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.

Gli odierni ricorrenti, quindi, inviavano all'Amministrazione Scolastica (URS per la Toscana) una diffida affinché venissero inseriti nelle GAE valide per l'anno scolastico 2014/2017 (Doc. 6-10).

1) Disparità di trattamento tra lavoratori. Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione

Nel caso in specie, gli istanti lamentano la mancata previsione dell'inclusione di tutti coloro che, comunque, erano in possesso di valida abilitazione, venendosi così a determinare una oggettiva disparità di trattamento nell'accesso all'inquadramento come docente di ruolo, in stridente contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre che della direttiva comunitaria 2005/36/CE in tema di equipollenza dei titoli abilitativi all'esercizio delle professioni regolamentate.

Le regole suddette sono illegittime, perché, confliggono con gli **artt. 3 e 97 della Cost.** in quanto introducono nel sistema della preparazione e del reclutamento del personale docente una profonda disparità di trattamento tra i diversi candidati, peraltro, non prevista dalle norme di legge in punto di reclu-



tamento del personale scolastico.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143, **All. 1**) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (**All. 2**), secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, comma. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306 (**All.3**), dispone espressamente che *«L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124»*.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio canale* a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.



L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (**All. 4**), poi, ha statuito che «*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite "*doppio canale*".

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in gra-



duatorie ad esaurimento *quibus*, così confermando la natura “transitoria” della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell’attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l’abilitazione all’insegnamento.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 (**All. 6**) è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l’abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA) **All.7**, possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

2) Violazione dei principi comunitari in ordine alla libera circolazione dei professionisti. Disparità di trattamento.
Art. 12 Direttiva 36/2005/CE.

L’illegittimità dell’esclusione dai titoli abilitanti il Diploma magistrale conseguito deriva anche dalle disposizioni comunitarie.

Con comunicazione della Direzione Servizi – Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013 (**All.8**), la Commissione



europea ha evidenziato l'effetto abilitativo scaturente dal Diploma magistrale conseguito ante riforma.

L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE (All. 9), infatti, dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdano la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al basilare principio giuridico del *tempus regit actum*, **sicché il valore di**

un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative. In applicazione

della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di pre-contenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002, quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Del resto, il Parlamento europeo, con atto del 31 gennaio 2014, a seguito di un'istruttoria approfondita svolta in contraddittorio con lo stesso Ministero resistente, ha avuto modo di affermare che i titolari di diploma magistrale erano pienamente legittimati all'insegnamento, sicché le procedure concorsuali previste dalla normativa costituivano mere modalità di reclutamento del personale e non determinavano alcun effetto abilitativo. Come è dato desumere dal suddetto provvedimento, a tale conclusione era pervenuto lo stesso Ministero in una nota di risposta al Parlamento europeo del 21 agosto 2013.

Da ultimo, con parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno 2013, reso sull'affare n. 04929/2012 (**All. a**) è stato chiarito come la normativa vigente deponga in modo inequivocabile nel senso di ritenere i soggetti muniti del suddetto titolo di studio effettivamente abilitati all'insegnamento. Di tal-



ché è stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. n. 62/2011, «*nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia*».

In tal senso, alla luce una di chiara ricostruzione interpretativa del quadro normativo vigente, è stato affermato che «*prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012*».

Proprio in esecuzione di tale decisione del Consiglio di Stato, con D.M. 22 maggio 2014 n. 353 (**all. 10**), il Ministero resistente ha disciplinato le modalità di aggiornamento delle graduatorie di istituto, inserendo i titolari del Diploma Magistrale nella seconda fascia, ossia tra i docenti abilitati all'insegnamento.

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006 (**All. 4**), con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, dal momento



che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Ma vi è di più. Lo stesso D.M. 572/2013 **(All. 6)** consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078 **(All. b)**

3) Sul comportamento tenuto dall'Amministrazione - violazione dei principi di buona fede e ragionevolezza.



L'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito ai ricorrenti di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ. UNICITA' DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI.

Il D.M. 235/2014 è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "*istanze online*" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.



Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (**All. 12**) (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 (**All. 13**) vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4 (**All. 14**), stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare



sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 (**All. 12**) che al comma 1 così dispone «*Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*»

I successivi commi stabiliscono che:

«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o co-



munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa **All.15**) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

In tale inaccettabile situazione, i ricorrenti con il presente ricorso invocano ogni tutela piena ed effettiva del loro interesse legittimo a poter essere ammessi a partecipare ai corsi abilitanti speciali di cui in narrativa.

*** **

Il Consiglio di Stato, con la recentissima ordinanza n. 4834 del 21 ottobre 2014 (All. d), nella medesima fattispecie avente ad oggetto l'appello avverso una sentenza breve del TAR Lazio ha considerato che *“ad una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;*



Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento;

Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo; **P.Q.M.** Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n. 7272/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa l'udienza di merito per il giorno 17 febbraio 2015 Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare”.

Con sentenza n. 1973 del 16/4/2015 (All. 13) il Consiglio di Stato ha poi accolto, nel merito, le istanze riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'inserimento in terza fascia delle GAE.

Pertanto, giova precisare che l'esclusione operata nei loro confronti dal MIUR è illegittima, sol se si considera che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n.



296/2006 ai docenti in possesso – **al momento dell’entrata in vigore della legge – della abilitazione.**

Pertanto, al momento dell’entrata in vigore dell’anzidetta normativa, gli istanti erano in possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale ed avrebbero potuto ottenere l’inserimento nelle graduatorie provinciali di terza fascia costituite ai sensi dell’art. 401, d.lgs. n. 297/1994, utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato.

Si ribadisce in questa sede che:

- I ricorrenti sono in possesso del titolo abilitante, Diploma magistrale (Doc. 1);

- La legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l’abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all’inserimento;

- i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, **anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014.** Conseguentemente, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente



inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo, invece, a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria;

- invero, l'unica ragione per cui gli attuali istanti non sono inserita nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante;

- **il MIUR avrebbe**, infatti, **dovuto**, nel momento in cui il D.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4292/2013 (All. a) ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, **concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie**;

- tuttavia, il MIUR ha continuato ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato D.P.R. 25 marzo 2014 che ha riconosciuto la validità del titolo e, in particolare con il decreto ministeriale n. 235/2014 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati;



- peraltro, l'obbligo di frequentazione dei percorsi abilitanti speciali previsto dall'art. 15, punto 16 del d.m. 249/2010, anche per i diplomati magistrali, per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto non è stato, comunque, mai applicato e meno che mai può esserlo ora che il titolo è stato dichiarato abilitante a tutti gli effetti di legge;
- in ogni caso, essi non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino al 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento;
- l'inserimento degli attuali ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento non costituirebbe un problema di ordine finanziario, in considerazione degli stanziamenti previsti dal fondo speciale di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- con riferimento alla domanda subordinata di inserimento nella quarta fascia, l'art. 14, comma 2-ter del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.



Si sottolinea che l'esclusione dei docenti dalle indicate graduatorie di terza fascia, nonché dalla fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento, istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14, con conseguente sostanziale soppressione del canale di reclutamento della graduatoria per i diplomati, condanna, in pratica, tali docenti, ad una condizione di permanente precariato, o peggio ancora, vista l'imminente promulgazione del Decreto legislativo sulla "Buona Scuola", di rimanere definitivamente fuori da ogni possibilità di occupazione.

5)per la ricorrente GASPERINI JESSICA, anche in via subordinata - diritto all'inserimento laureati in scienze della formazione primaria iscritti A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

La posizione della Sig.ra Gasperini Jessica è ulteriormente aggravata dal fatto che la stessa ha già conseguito la laurea "abilitante" ed iscritta al corso attivato dal Miur con il "vecchio ordinamento" e, a causa delle norme che si sono succedute dal 2008 in poi, Le è stato impedito di poter essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, intervenuta con la Legge finanziaria 2006, si pensava che fosse escluso ogni nuovo inserimento in graduatoria, ad eccezione di quei docenti che, alla data dell'entrata in



vigore della norma non fossero già abilitati, ma non ancora inclusi oppure che stessero completando il percorso formativo abilitante.

In verità, con due interventi normativi, che si sono succeduti nel tempo (DM. 249/2010 e D.M. 30/9/2011), si è introdotto un nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti (introducendo il Tirocinio Formativa Attivo TFA).

Con l'art. 5 bis D,L. 137/2008, convertito con L. 169/2008, si è stabilito che, potevano iscriversi nelle graduatorie *"... con riserva.. coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria"*; e nel 2012, successivamente, l'art. 14 comma 2-ter della L. 14/2012: *Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento... restano chiuse... limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ... i corso di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".*

Ciò che il D.M. 235/2014 non ha previsto è la possibilità di assicurare l'inserimento nelle GAE anche degli iscritti ai corsi di laurea in SPF dall'anno accademico 2008/2009 che avessero successivamente conseguito l'abilitazione, invece li ha esclusi, operando quindi una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, ha potuto godere della possibilità di inseri-



mento (con l'art. 5-ter D.L. 137/2008 e dall'art. 14 comma 3ter, L. 14/2012) con ciò violando i principi costituzionali di eguaglianza e parità di trattamento (art. 3 e 97 Costituzione).

Sull'illegittimità dell'esclusione operata si sono già pronunciati Tribunale di Teramo sentenza n. 160 del 12/2/2015, Tribunale di Pisa, novembre 2014, Tribunale Latina, gennaio 2014.

Peraltro, sulla violazione delle disposizioni comunitarie in ordine al valore dei titoli abilitanti, si richiama quanto già dedotto al punto 2).

Il conseguimento della laurea in Scienze della Formazione Primaria, istituita dalla L. 341/1990 art. 3 comma 2, **ha valore di esame di stato ed abilità all'insegnamento, sia nella scuola dell'infanzia che in quella primaria (art. 5 L. 53/2003).**

La stessa legge 53/2003 all'art. 5 comma 3 prevede che il conseguimento della laurea dà diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 1 comma 605 della l. 296/2006.

Orbene, poiché lo spirito della legge è quello di privilegiare e quindi collocare meglio in graduatoria coloro che hanno maggiori titoli ed esperienza lavorativa, la Sig.ra Gasperini, in quanto in possesso già della laurea nel 2007, ha diritto ad essere inserita in terza fascia, mentre le altre ricorrenti, lau-



reande, hanno diritto ad essere inserite nella fascia aggiuntiva.

Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Arezzo affinché, previa disapplicazione dei provvedimenti di cui sia accertata l'illegittimità e/o nullità, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva, relative all'Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, per le classi di concorso AAA (Scuola dell'Infanzia) e EEE (Scuola Primaria), **per la Sig.ra Tanganeli** solo per la classe di concorso Scuola Dell'Infanzia, valide per gli anni scolastici 2004/2017, nella posizione derivante dal punteggio loro attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista dal D.M. 235/2014, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ad inserire i ricorrenti nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive sopra descritte, ovvero nella fascia aggiuntiva, con decorrenza dal luglio 2014, salvo diversa decorrenza dovesse risultare dovuta, e valevole per gli anni 2014/2017, oltre ad procedere all'aggiornamento



delle graduatorie di istituto, affinché, i ricorrenti possano essere inseriti nella I^ fascia delle graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa della loro mancato inserimento nelle GAE, ed attribuibile all'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si producono:

N. 5 AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE REDDITO.

1-12bis) Copia diploma magistrale

13-24bis) Diffida adempimento – inserimento GAE

25-36) Inserimento Graduatorie di istituto.

Normativa:

All. 1 Art. 1 D.L.97/04

All. 2 Art. 401 D.LVO 297/94

All. 3 Art. 1 comma 6 ter D.L. 240/2000

All. 4 art. 1 comma 605 L. 296/2006

All. 5 art. 5 bis D.L. 137/2008, art. 14 comma 2 ter D.l. 261/2011

All. 6 D.M. 372/2013

All. 7 D.M. 249/2010

All. 8 Comunicazione Direzione Servizi del 231/5/2013

All. 9 Art. 12 Direttiva CE 36/2005/CE



All. 10 D.M. 353/2014

All. 11 D.M. 235/2014

All. 12 Art. 4 DPR 487/94

All. 13 Dlvo 165/01 art. 70 comma 13

All. 14 Art. 89 D.LVO 267/00

All. 15 art. 38 DPR 445/00

GIURISPRUDENZA

All a) Parere Consiglio di Stato 516/2013

All. b) Sentenza Tar Lazio 11078/2013

All. c) Ordinanza Consiglio di Stato n. 4834/2014

All. d) Sentenza Consiglio di Stato 1973/2015

Il Sottoscritto difensore dichiara che la presente causa ha valore indeterminato ed il contributo dovuto è pari a Euro 259,00.

Sansepolcro li, 29 Giugno 2015

Avv. Laura Giovannacci

ISTANZA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Il ricorso presentato ha ad oggetto l'inserimento dei ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia, e primaria per gli anni scolastici 2014/2017, oltre che l'aggiornamento delle graduatorie di istituto dove gli stessi hanno presentato domanda.

Ai fini di integrale il contraddittorio con tutti gli aspiranti alle graduatorie predette vi è necessità di procedere alla notifica agli stessi.



Tuttavia, sussistono oggettive difficoltà, sia per il numero elevato di controinteressati individuabili dalle graduatorie Gae , sia eventuali aspiranti/candidati oggi non iscritti in detta GAE e non noti alle parti ricorrenti, oltre a considerare che nel nuovo disciplina dei reclutamenti, in corso di approvazione, si parla della facoltà dei docenti, inseriti a pieno titolo, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali. Stesso problema si pone per le graduatorie di Istituto dove i ricorrenti hanno presentato domanda.

Tenuto conto che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che dilatare i tempi, stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, potrebbe risultare non esaustiva, tenuto conto che vi potrebbero essere altri candidati non inseriti GAE ma aventi titolo all'inserimento, ovvero non inseriti in graduatoria di istituto ma aventi diritto all'inserimento, si chiede che il Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 cpc, la notifica mediante pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione nei siti internet dell'Amministrazione regionale e locale di competenza, ossia l'Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, nel sito istituzionale www.aretzoistruzione.it, e, www.toscana.istruzione.it, nonché nel sito del Ministero dell'Istruzione: www.istruzione.it.

Tale forma di pubblicazione appare certamente la più idonea al raggiungimento dello scopo visto che il sito è costantemente



monitorato dai docenti/candidati alle Gae e di Istituto in quanto oggi rappresenta il mezzo di comunicazione e pubblicazione ufficiale per tutti i provvedimenti che riguardano anche i singoli interessati (basta ricordare che le convocazioni per le supplenze vengono pubblicate unicamente nel sito internet).

Di contro, la pubblicazione per pubblici proclami, oltre che particolarmente onerosa per la parte ricorrente, non appare comunque idonea allo scopo, visto che non può considerarsi ragionevole che un docente/candidato debba costantemente prendere visione del foglio degli annunci legali della G.U. per sapere se convenuto o meno in giudizio, di tal che non può quindi ragionevolmente attribuirsi, in tale caso, agli aspiranti in GAE o in quelle di Istituto, un tale onere di diligenza. (in tale senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

FA ISTANZA

Affinché l'Ecc.mo Giudicante, voglia autorizzare la notifica nelle forme ordinarie quanto al MIUR e All'Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana e all'Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo (presso Avvocatura Distrettuale di Stato) , quanto ai controinteressati, ai sensi dell'art. 151 cpc, disporre che il presente atto e il pedissequo decreto di fissazione udienza venga pubblicato sui siti web istituzionali:



www.aretzoistruzione.it,

www.toscana.istruzione.it,

www.istruzione.it

Sansepolcro li, 29 giugno 2015

Avv. Laura Giovannacci

